



**TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'udienza del **2.10.2013** richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa n. **2394/2011** R.G.Lav.

TRA

BUSCHI MARIO

rappresentato e difeso dall'avv. Lucchetti, Paoletti e Daniele giusta procura a margine del ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ancona, c.so Mazzini n. 156;

RICORRENTE

ASUR MARCHE

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

rappresentato e difeso dall'avv. Osimani giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliata presso l'area Affari Generali Contenzioso dell'Asur in Ancona via Caduti del Lavoro n. 40

RESISTENTE

OGGETTO: lavoro straordinario.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

Va premesso che, come correttamente rilevato alla prima udienza di comparizione delle parti e ribadito nelle note conclusionali, parte convenuta, essendosi costituita in udienza, è decaduta dalla possibilità di proporre prove costituite e costituende, sicché dell'escussione dei testi di parte resistente e dei documenti da questa depositati non potrà tenersi conto.

Ciò invero non modifica in alcun modo le conclusioni cui si perviene dalla lettura degli atti, tenuto conto che alcune circostanze rilevanti riferite dai testi di parte resistente sono dichiarate anche dai testi di parte ricorrente e



pacificamente riconosciute dallo stesso ricorrente nelle proprie note conclusive. Peraltro, la teste più significativa addotta dal resistente, Marinella Luccarini, sarebbe in ogni caso stata escussa come teste di risulta, tenuto conto che il teste Frati, sentito sulla circostanza relativa all'aver o meno autorizzato il ricorrente a svolgere ore di straordinario, ha riferito che verosimilmente non l'aveva fatto di persona, ma attraverso le caposala che erano state fino al 2010 Graciotti Paola (teste del ricorrente) e poi Luccarini Marinella, la cui deposizione può dunque essere utilizzata quale dichiarazione resa da teste di risulta a prescindere dalla decadenza maturata in capo alla resistente.

È risultato provato nel corso dell'istruttoria che negli anni 1.1.2007-31.7.2011 il ricorrente ha svolto una serie di ore di straordinario solo in parte pagate e recuperate dallo stesso. La consulenza tecnica esperita (le cui risultanze non sono state oggetto di contestazione da parte di parte ricorrente, che anzi ha evidenziato la correttezza dei calcoli effettuati) con riferimento al periodo 1.1.2007-31.12.2009 ha rilevato lo svolgimento di 1.270,55 ore di straordinario che venivano remunerate solo per la minore quantità di 911,62 ore e chieste a recupero per il numero di 145,6, mentre 42 ore vennero recuperate nell'anno 2010. Tale circostanza riferita dal teste Luccarini, non viene in alcun modo contestata dal Buschi che anzi la riconosce nel momento in cui sottolinea nelle note conclusive la correttezza dei calcoli effettuati dal CTU.

Il ricorrente insiste, peraltro, nella richiesta di calcolo e pagamento anche delle ore di straordinario svolte nel periodo successivo a quello oggetto di consulenza. La pretesa per gli anni successivi al 31.12.2009 non può essere accolta, tenuto conto che la teste di parte ricorrente Graciotti, diretto superiore del Buschi negli anni di riferimento, ha dichiarato: "negli ultimi periodi in cui ci siamo sentiti ossia fino al 2010 quando poi sono andata via avevo detto al Buschi che non avrebbe dovuto più sostituire colleghi e fare straordinari". Ne deriva che per il periodo successivo al dicembre 2009 il Buschi non aveva alcuna autorizzazione ad effettuare straordinari, sicché nel caso in cui compilando i turni come era sua competenza si fosse attribuito ore di lavoro da svolgere in più rispetto all'orario ordinario, nulla potrebbe a tale fine rivendicare. La stessa Luccarini ha riferito di avere approntato un piano di recupero che aveva portato al recupero da parte del Buschi di 42 ore, precisando che ad un certo punto il lavoratore le dichiarò che non voleva più recuperare le ore di straordinario svolte volendo chiederne il pagamento in via giudiziale, il che avvalorava la tesi sopra ricostruita circa la mancanza di idonea autorizzazione. Al contrario, per il periodo precedente i testi escussi e gli stessi documenti versati in atti attestano che fino al dicembre 2009 il Buschi era autorizzato ad effettuare straordinari per sostituire colleghi assenti o in malattia (testi Graciotti, Frati, nonché doc. 1 e 4 fascicolo ricorrente) Sul punto infatti la giurisprudenza è tetragona nell'affermare che *"nel rapporto di pubblico impiego, la retribuità delle prestazioni di lavoro straordinario è*

condizionata all'esistenza di una formale e preventiva autorizzazione allo svolgimento di tali prestazioni di lavoro eccedenti l'orario d'ufficio. Essa svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'art. 97 Cost., dev'esser improntata l'azione della P.A. In particolare, la previa autorizzazione implica la verifica in concreto delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario. Anzi, la formale previa autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire, per la P.A., anche lo strumento per la valutazione delle concrete esigenze di funzionamento delle proprie strutture quanto alla loro reale capacità di perseguire i compiti d'istituto, nonché all'organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza, onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni straordinarie costituisca elemento di programmazione dell'ordinario lavoro. L'autorizzazione è altresì lo strumento per evitare che, mercè incontrollate erogazioni di somme di danaro per prestazioni di lavoro straordinario, siano superati i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio, con grave nocimento dell'equilibrio finanziario dei conti pubblici. Per altro verso ancora, la normativa intende escludere che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie, individuate come punto di equilibrio fra le citate esigenze della P.A. ed il rispetto delle condizioni psico-fisiche del dipendente, possano creare per l'impiegato nocimento alla sua salute ed alla sua dignità personale" (da ultimo, Cons. Stato sezione terza 227/2013).

Non rilevano sotto altro profilo le eccezioni di parte resistente relative all'assenza di diritto del lavoratore ad essere retribuito per le ore dedicate alla formazione, tenuto conto che lo stesso CCNL prevede che il personale in formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione (art. 29 comma 6 CCNL).

Per tali ragioni, si ritiene che il ricorso va accolto nei limiti emersi a seguito dell'espletamento della CTU con condanna della convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente di Euro 6.803,61, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994.

Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti giusti motivi per compensare per metà tra le parti le spese di lite ponendo la residua metà per il principio di soccombenza a carico della convenuta. Per i medesimi motivi le spese di CTU vanno poste per $\frac{1}{4}$ a carico del ricorrente e per $\frac{3}{4}$ a carico del resistente con vincolo di solidarietà in favore del consulente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) In parziale accoglimento del ricorso condanna l'ASUR Marche a corrispondere a Bruschi Mario la somma di Euro 6.803,61, oltre alla



maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

- 2) Pone definitivamente a carico dell'ASUR Marche per $\frac{3}{4}$ e di Bruschi Mario per $\frac{1}{4}$ le spese di CTU liquidate come da separato decreto a favore della dott.ssa Faticcio Mancini Nicoletta, con vincolo di solidarietà in favore del consulente;
 - 3) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna l'ASUR Marche a rifondere a Bruschi Mario la residua metà che liquida in Euro 1.051,68, di cui Euro 800,00 per compensi professionali ed Euro 251,68 per esborsi oltre IVA e CPA come per legge.
- Così deciso in Ancona, il 2.10.2013.

IL GIUDICE

(dr.ssa Tania De Antoniis)



TRIBUNALE DI ANCONA

Sezione Lavoro

R. G. n. 2394/2011

Il Giudice

Letta l'istanza del dott. Faticcio Mancini Nicoletta;

Visto il D.P.R. 30.5.2002 n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nonché il D.M. 30.05.2002;

Esaminati gli atti e valutata complessivamente l'opera svolta dal Consulente, anche in rapporto alla natura, alla qualità delle esperite indagini, nonché al valore della controversia;

LIQUIDA

al dott. Faticcio Mancini Nicoletta il compenso complessivo di Euro 300,00, oltre IVA se dovuta come per legge, e ne pone il pagamento in via provvisoria a carico dell'ASUR per $\frac{3}{4}$ e di Buschi Mario per $\frac{1}{4}$ con vincolo di solidarietà in favore del consulente.

Ancona, 02/10/2013

Il Giudice

Dott.ssa Tania De Antoniis



